

Schema di delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Approvazione dell'allineamento dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio di gestione rifiuti urbani nei Comuni di Scorzè e Fossalta di Piave a seguito di relazione ex art 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022

Premesso

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità "servizio rifiuti urbani") comprende, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL n. 1/2012, le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero";
- che ai sensi dall'art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

[primo periodo] "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente[.];

[terzo periodo come modificato dal d.lgs. 201/2022] Gli enti di governo di cui al comma 1 e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

- che il D.Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ha abrogato l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- che gli Enti di governo degli ambiti o bacini devono motivare la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani con apposita Relazione redatta ai sensi degli artt. **14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022**. In particolare secondo l'art. 17 co.2 "gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, [...] i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house[.]."
- che nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall'ordinamento comunitario, sia il modello dell'in-house providing, i predetti enti di governo devono altresì adempiere a quanto disposto dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

- che al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell'*in-house providing* è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste dall'ordinamento comunitario e disposte dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
 - l'ente affidante esercita sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avendo il potere di esprimere nei suoi confronti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative;
 - oltre l'80 per cento delle attività della società affidataria è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente affidante o da altri soggetti da esso controllati;
 - nella società affidataria non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale che non esercitano un'influenza determinante;
- che nel caso di società affidataria in house partecipata da una pluralità di soci pubblici, il controllo analogo deve essere esercitato congiuntamente da tutti i soci, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni poste dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, i cui Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;
- che la Relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 ed art. 192 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. viene quindi redatta ed approvata dall'Ente pubblico che affida il servizio, contestualmente alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico prescelta tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, in house, società mista).

Richiamate

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:
 - “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino”;
 - tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche “l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero”;
 - i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche "l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente" (art. 9, comma 2, punti g) e h);

Richiamato

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:
 - deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
 - Deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - Deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
 - determinazione n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
 - deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
 - Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
 - determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 - la deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all'MTR-2 in quanto comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell'Autorità; detti costi sono già stati calcolati nel PEF 2022 a titolo previsionale (c.d. "CQ").

Richiamate

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 17 maggio 2017 con la quale si è preso atto dell'onere per il Consiglio di Bacino - imposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee guida ANAC N.7 - di registrarsi presso l'apposito Elenco degli Enti affidanti in house tenuto dall'ANAC, onere che condiziona la possibilità per il predetto Ente di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti in house;
- la deliberazione del Comitato di Bacino n. 12 del 17 maggio 2017 con la quale si è convenuto che, a seguito dei predetti obblighi in capo agli Enti affidanti in house, la presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco presso l'ANAC da parte del Consiglio di Bacino costituisce un atto propedeutico all'affidamento del servizio rifiuti, e si è incaricato il Direttore di predisporre la relativa istanza di iscrizione, acquisendo a tale scopo, presso Veritas S.p.A. e gli organismi di controllo analogo congiunto costituiti dai Comuni soci, la documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house, da presentare anche all'Assemblea di Bacino;
- la nota del 7.06.2018 prot. 489/2018 del Consiglio di Bacino con cui è stata richiesta a Veritas S.p.A. la documentazione aggiornata necessaria ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house;
- la nota del 29.06.2018 prot. 47199/2018 di Veritas S.p.A. con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta;
- la domanda di iscrizione all'elenco ANAC degli enti affidanti in house presentata in data 2 luglio 2018 ed acquisita agli atti con prot. n. 57741;
- la nota del 05.08.2019 prot. n. 835/2019 del Consiglio di Bacino con cui è stata richiesta a Veritas S.p.A. la documentazione aggiornata facente riferimento al fatturato del triennio 2016/2018 necessaria ai fini della verifica dei requisiti richiesti alle società in house;
- la nota del 07.08.2019 prot. 69320/2019 di Veritas S.p.A. con cui è stata trasmessa la documentazione di aggiornamento richiesta;
- la richiesta dell'Anac, di cui alla nota ns prot. Prot. 0000428 del 20/04/2021, di unire il fascicolo 1013 e il fascicolo 1038 relativo all'istanza espletata rispettivamente da questo ente e dal Consiglio di bacino Laguna di Venezia;
- la nota di ANAC prot. n. 78935 del 02.11.2021, acquisita dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente al prot. 1024 del 04.11.2021 e dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia al prot.n.1133 del 03.11.202, contenente ulteriori richieste di precisazioni e chiarimenti ed eventuali modifiche.
- la nota a firma congiunta dei direttori dei due consigli di bacino, in cui si è provveduto a dare puntuale risposta alla nota ANAC prot. 78935 del 2 novembre 2021;
- la nota dell'ANAC del 15.02.2022, ns. prot. 219 del 16.02.2022, con cui ha dato formale comunicazione di conclusione della propria istruttoria con iscrizione degli enti all'elenco di che trattasi.

Richiamate altresì

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 con cui è stato disposto di approvare l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla data di giugno 2038 ed
 - è stato assegnato al Direttore, sempre in esecuzione dell'indirizzo espresso dalla deliberazione n. 3/2016 dell'Assemblea di Bacino, *"di predisporre, nel caso di esito positivo degli atti di accertamento tecnico di cui al punto 1), la proposta di deliberazione dell'Assemblea di Bacino di allineamento della scadenza mediante affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti nei tre Comuni interessati, Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè sulla base di apposita Relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012,*

verificando altresì il mantenimento dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house in capo a Veritas S.p.A.;

- è stato dato mandato al Direttore "di individuare il soggetto terzo mediante pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse per la consulenza economico-tecnico-giuridica avente ad oggetto "Affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico -finanziario per l'allineamento delle scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave", con conseguente successivo mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti conseguenti finalizzati all'aggiudicazione definitiva."
- le deliberazioni di Assemblea nn. 18, 19 e 20 del 27.10.2017 rispettivamente per San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino, con cui sono stati approvati gli affidamenti del servizio per ciascun Comune a Veritas S.p.A. con durata di 15 anni a decorrere da 1.01.2018 fino al 31.12.2032,
- la deliberazione di Assemblea n. 7 del 26.07.2018 per il Comune di Cona e n. 12 del 15.11.2019 Venezia, con cui è stato approvato l'allineamento al 2038 della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nei rispettivi Comuni;
- la delibera n. 16/2022 del Comitato di Bacino che ha assegnato al Direttore l'incarico di redigere una Relazione ex art. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 che recepisca anche la relazione tecnica ai sensi del secondo comma dell'art. 192 del d.Lgs. n. 50/2016 per entrambi i comuni, "in funzione della scelta di allineamento delle scadenze di gestione in house del servizio rifiuti, nella quale dar atto della sussistenza o meno:
- della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, anche alla luce degli esiti dell'analisi affidata ad un soggetto terzo selezionato mediante procedura comparativa;
- delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Richiamate

- la deliberazione n. 10 del 30 novembre 2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo di contratto di servizio per i Comuni in regime Tarip ed i Comuni in Regime Tari del Bacino Venezia per la disciplina dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 co. 6 lett. d) della L.R 52/12";
- la deliberazione di Assemblea di bacino n. 5 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano delle Attività 2022-2024 che al punto 4.4.1. "Presidio affidamenti" della sezione strategica determina l'avvio dell'iter di allineamento per i comuni di Fossalta e Scorzè dal 2022;
- la deliberazione di Assemblea di bacino n. 3 del 14.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano delle Attività 2023-2025 che al punto 4.4.1. Presidio affidamenti della sezione strategica stabilisce che l'iter di allineamento avviato nel 2022 per i comuni di Fossalta e Scorzè sia concluso nel 2023;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 2 del 08.02.2022 avente ad oggetto "Approvazione piano degli interventi del bacino 2020-2038 di Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. e piano stralcio delle proposte di intervento 2020-2026 nell'ambito del PNRR delle proposte di cui agli avvisi M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A e B" con la quale è stato approvato **l'allegato A) denominato Programma degli Interventi 2020-2038 e Piano Stralcio degli interventi per il PNRR 2020-2026 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e relativi sub allegati**. Nella medesima delibera si dà atto dell'attestazione della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto, ricevuta il 04.02.2022 ed acquisita

al ns prot. 161 del 07.02.2022, **degli interventi proposti risultano coerenti con gli obiettivi del "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali"** approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015, lo strumento di pianificazione oggi vigente";

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 14.04.2022 con la quale è stato determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. sono tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 per la Qualità del servizio rifiuti urbani ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 14.04.2022 con cui sono stati validati i PEF 2022-2025 aggregati per gestore e i PEF 2022-2025 dei 45 Comuni del Bacino in esecuzione della Deliberazione Arera n. 363/2021 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Comitato di Bacino n 16 del 14.11.2022 con cui viene dato incarico al Direttore per l'allineamento delle scadenze dell'affidamento dei Comuni di Scorzè e Fossalta di Piave del servizio di gestione rifiuti urbani al gestore in house Veritas S.p.A.;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 15 del 16 dicembre 2022 relativa all'approvazione della Carta della Qualità dei servizi ai sensi della deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 e della deliberazione Arera 15/2022/R/rif;

Vista

- la determinazione del Direttore N. 17 del 09.06.2023 con la quale, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal gestore Veritas S.p.A. per il Comune di Fossalta di Piave si recepisce la relazione generale sulla congruità economico-finanziaria dell'offerta del gestore in house Veritas S.p.a. per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani espletata dalla società Rea S.r.l. accertando, ai sensi degli artt.14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 e dell'art.192, comma 2 del D.lgs.50/2016, la sussistenza della congruità economica, ed anche del requisito di economicità dell'offerta di Veritas S.p.A. presentata al Consiglio di Bacino per l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Fossalta di Piave a partire dal 15 giugno 2023 fino al 26 giugno 2038, nonché dei benefici per la collettività dell'affidamento in house del servizio a Veritas S.p.A., anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio;
- la determinazione del Direttore N. 18 del 12.06.2023 con la quale, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal gestore Veritas S.p.A. per il Comune di Scorzè si recepisce la relazione generale sulla congruità economico-finanziaria dell'offerta del gestore in house Veritas S.p.a. per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani espletata dalla società Rea S.r.l. accertando, ai sensi degli artt.14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 e dell'art.192, comma 2 del D.lgs.50/2016, la sussistenza della congruità economica, ed anche del requisito di economicità dell'offerta di Veritas S.p.A. presentata al Consiglio di Bacino per l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Fossalta di Piave a partire dal 15 giugno 2023 fino al 26 giugno 2038, nonché dei benefici per la collettività dell'affidamento in house del servizio a Veritas S.p.A., anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio, ivi inclusa la congruità del servizio di gestione e riscossione del tributo TARI (CARC) da trasmettere al comune di Scorzè per l'approvazione del relativo contratto per quanto di competenza

Considerata

- la Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 e art. 192 del d.lgs. 50/2016 predisposte dal Direttore, **allegato A** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in *house providing* per l'allineamento della scadenza dell'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani rispettivamente per il **Comune di Fossalta di Piave**, ed in particolare:

- si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in house dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
- si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella richiamata determinazione del Direttore n. 17 del 09.06.2023 per il Comune di Fossalta di Piave sulla congruità economico-finanziaria della proposta di servizio del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 e dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- che tale relazione comprende in allegato:
 - l'Offerta tecnica per gli anni 2023-2038 e la Relazione sui servizi resi per area territoriale comunale **(A1)**;
 - gli esiti della Relazione inviata dall'Advisor indipendente REA S.r.l. di Bologna che comprende **(A2)**:
 - Piano degli Ammortamenti e libro cespiti al 31 dicembre 2021;
 - Relazione sugli elementi qualitativi del gestore;
 - Il PEF 2023 congruito sulla base delle schede tecniche, dei dati quantitativi, degli indicatori del 2021 a partire dagli importi del PEF validato dal Consiglio di Bacino sulla base dell'MTR2;
 - Il PEF pluriennale 2023-2038;
 - Il Piano pluriennale 2023-2038 asseverato dalla società Hermes Asseverazioni srl in data 8 giugno 2023 **(A3)**;
 - il Piano industriale della Società (agli atti per il rispetto del regolamento Veritas sul Market Abuse, prot. n. 656 del 9 giugno 2023);

Considerata

- la Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 e art. 192 del d.lgs. 50/2016 predisposta dal Direttore, **allegato B** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in *house providing* per l'allineamento della scadenza dell'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani rispettivamente per il **Comune di Scorzè**, ed in particolare:
 - si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in house dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
 - si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando che sono previste compensazioni economiche a carico del Comune, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni con apposite autorizzazioni di spesa e che le medesime devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale come previsto dall'art. 1, c.660 della L. 147/2013;

- si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella richiamata determinazione del Direttore n. 18 del 12.06.2023 per il Comune di Scorzè, sulla congruità economico-finanziaria della proposta di servizio del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 e dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- che tale relazione comprende in allegato:
 - l'Offerta tecnica per gli anni 2023-2038 e la Relazione sui servizi resi per area territoriale comunale **(B1)**;
 - gli esiti della Relazione **(B2)** inviata dall'Advisor indipendente REA S.r.l. di Bologna che comprende:
 - Piano degli Ammortamenti e libro cespiti al 31 dicembre 2021;
 - Relazione sugli elementi qualitativi del gestore;
 - Il PEF 2023 congruito sulla base delle schede tecniche, dei dati quantitativi, degli indicatori del 2021 a partire dagli importi del PEF validato dal Consiglio di Bacino sulla base dell'MTR2, incluso l'importo dei CARC relativamente alla riscossione del tributo TARI;
 - Il PEF pluriennale 2023-2038;
 - Il Piano pluriennale 2023-2038 asseverato dalla società Hermes Asseverazioni srl in data 8 giugno 2023 **(B3)**;
 - il Piano industriale della Società (agli atti per il rispetto del regolamento Veritas sul Market Abuse, prot. n. 656 del 9 giugno 2023);

Rilevato

- quanto previsto nelle Relazioni del Direttore, allegati A e B alla presente deliberazione, in merito ai contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico rifiuti urbani che dovranno essere posti alla base del nuovo Contratto di Servizio da stipularsi tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale e il gestore in house Veritas S.p.A., sulla base del contratto di servizio tipo per i comuni in regime Tari/Tarip approvato con deliberazione n. 10 del 30 novembre 2021, ispirati ai seguenti principi:
 1. tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
 2. rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 3. parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale fatte salve le specificità delle tre aree in cui è ripartito il modello gestionale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
 4. continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari;
 5. ricerca dell'equilibrio economico e finanziario, come evidenziato dall'offerta tecnica ed economica del gestore, attraverso l'efficientamento continuo del servizio e l'ottimizzazione delle attività operative.

6. efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
 7. sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali.
- che il Contratto di servizio segue quanto previsto dal comma 2 dell'art. 203 del D.lgs. 152/2006, ove applicabile all'affidamento in questione, come riportato nella relazione allegata;
 - che gli impegni delle parti sono inseriti nel Contratto di Servizio ed elencati all'articolo 12;

Visto

- lo schema di Contratto di Servizio TARIP approvato con deliberazione n. 10 del 30 novembre 2021, si demanda al Comitato l'aggiornamento allo stesso, che contiene in sintesi la nuova regolazione e definisce il perimetro del servizio come da offerta tecnica ed economica di Veritas, in ottemperanza anche alle prescrizioni ARERA, da adeguare per aggiornarlo alle nuove norme di legge;
- che disciplinerà i rapporti tra:
 - Consiglio di Bacino, in quanto titolare del potere di affidamento del servizio;
 - gestore Veritas S.p.A., in quanto soggetto gestore del servizio;
 - Comune di Fossalta di Piave, in quanto titolare di alcune funzioni della gestione del servizio sul proprio territorio e beneficiario del servizio medesimo;

Visto

- lo schema di Contratto di Servizio TARI approvato con deliberazione n. 10 del 30 novembre 2021, si demanda al Comitato l'aggiornamento allo stesso, che contiene in sintesi la nuova regolazione e definisce il perimetro del servizio come da offerta tecnica ed economica di Veritas, in ottemperanza anche alle prescrizioni ARERA, ma è da adeguare per aggiornarlo alle nuove norme di legge;
- che disciplinerà i rapporti tra:
 - Consiglio di Bacino, in quanto titolare del potere di affidamento del servizio;
 - gestore Veritas S.p.A., in quanto soggetto gestore del servizio;
 - Comune di Scorzè, in quanto titolare di alcune funzioni della gestione del servizio sul proprio territorio e beneficiario del servizio medesimo;

Considerato che

- a fronte della nuova regolazione approvata di cui alle delibere n. 443/2019, 363/2021 e n. 15/2022 Arera, è stato predisposto uno strumento regolatorio contrattuale fra le parti, con la sovrarichiamata Deliberazione di Assemblea n.10 del 30 novembre 2021;
- che ad esito dell'iter deliberativo di competenza dell'Amministrazione comunale di Fossalta di Piave e Scorzè, potrebbero essere richiesti dalle controparti modifiche allo schema di Contratto di Servizio tipo che include tra gli allegati l'offerta tecnica ed economica e relativi allegati e che prevede:
 - una generale attività di rendicontazione al 31 luglio di ogni anno, le deleghe CONAI come da precedente delibera di Assemblea di bacino ed inoltre anche il tema degli ispettori ambientali che potranno poi avere apposito disciplinare allegato;
 - le schede tecniche prestazionali che divengono allegate al contratto medesimo e potranno essere aggiornate annualmente sulla base delle richieste specifiche di

adeguamento degli standard prestazionali del servizio.

Considerato

- che sia pertanto opportuno autorizzare il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dalle controparti dello schema di contratto di servizio, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione approvata con la presente delibera da stipularsi a partire da 60 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
- che si ritiene doveroso garantire l'adeguamento ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" volti a definire caratteristiche, prestazioni e condizioni di esecuzione superiori a quelle prescritte dalle norme vigenti che, come previsto nel D.M. 23.06.2022, devono essere utilizzati anche in caso di affidamento a società in "house";
- che si ritiene doveroso inserire l'obbligo del Gestore di effettuare la Comunicazione ORSO nel rispetto delle scadenze di legge e di collaborare con il Consiglio di bacino alla redazione della Comunicazione MUD, predisponendo i dati e le schede analitiche necessarie ai fini della validazione di primo livello del Consiglio di bacino nei termini richiesti dallo stesso e comunque con sufficiente anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione;
- che sia inoltre opportuno demandare al Comitato di Bacino l'approvazione delle eventuali modifiche ed integrazioni al contratto tipo Tari e Tarip su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione del Direttore;

Ritenuto infine

- che, in base alla sopra richiamata delibera n. 3/2016 era stato deliberato l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house del servizio di rifiuti urbani alle società del gruppo Veritas al 2038 e che, pertanto, si intende allineare la scadenza dell'affidamento al 2038 anche per il Comune di Fossalta di Piave e Scorzè, coerentemente a quanto già deliberato dalle precedenti delibere assembleari;
- che si possa dar atto che, con la predisposizione delle predette Relazioni (Allegato A e Allegato B), si è completata l'istruttoria per la scelta del modello in house quale forma di gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di *Fossalta di Piave e nel Comune di Scorzè*, che può essere pertanto sin da subito approvata dall'Assemblea di Bacino;
- che come emerge nelle conclusioni della relazione di congruità dell'advisor indipendente Rea srl, "Dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico-finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del **Comune di Fossalta di Piave** risulta essere sostenibile generando utili e flussi di cassa positivi e congrui considerando la specifica attività svolta. Il risultato di esercizio negativo nel primo biennio viene superato a partire dal terzo anno ed i flussi di cassa sono sempre positivi, avendo come orizzonte temporale il 2038.
- che come emerge nelle conclusioni della relazione di congruità dell'advisor indipendente Rea srl, "dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico-finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Scorzè risulta essere sostenibile generando utili e flussi di cassa positivi e congrui considerando la specifica attività svolta", avendo come orizzonte temporale il 2038;

Ritenuto infine

- che a seguito degli esiti della relazione di congruità, verranno adeguate le entrate tariffarie dei due comuni già validate per il quadriennio 2022-2025 con l'MTR2 e, a partire dal 2024, tenendo conto di quanto verrà successivamente deliberato da Arera per le annualità 2024 e 2025, includendo anche il corrispettivo per il servizio di gestione e riscossione del tributo TARI per conto del Comune di Scorzè;
- opportuno dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera al fine di accelerare l'iter di esecuzione di quanto da essa disposto;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto indicato in premessa parte integrante del presente provvedimento, la Relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal Direttore, come riportata **nell'Allegato A** alla presente deliberazione (inclusi i relativi allegati A1, A2 e A3), con la quale, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 25.05.2016 e seguenti, si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel **Comune di Fossalta di Piave**, ed in particolare:
 - a) si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
 - b) si richiama l'iscrizione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente all'elenco ANAC degli enti aggiudicatori per l'affidamento in house come disposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee-guida ANAC N.7 avvenuta in data 15.02.2022 e di verifica della permanenza dei requisiti relativi all'attività prevalente per Veritas S.p.A. nel triennio 2019-2021;
 - c) si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale;
 - d) si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella determinazione del Direttore n. 17 del 9 giugno 2023 richiamata in premessa, sulla congruità economico-finanziaria dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio, sulla base di apposita relazione sulla congruità dell'offerta di Veritas S.p.A. per il Comune di Fossalta di Piave svolta dall'advisor, in ottemperanza agli articoli 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 e dell'art. 192 co. 2 del D.lgs. 50/2016;
- 2) di approvare, per quanto indicato in premessa parte integrante del presente provvedimento, la Relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal Direttore, come riportata **nell'Allegato B** alla presente deliberazione (inclusi i relativi allegati B1, B2 e B3), con la quale, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 25.05.2016 e seguenti, si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel **Comune di Scorzè**, ed in particolare:

- a) si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
 - b) si richiama l'iscrizione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente all'elenco ANAC degli enti aggiudicatori per l'affidamento in house come disposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee-guida ANAC N.7 avvenuta in data 15.02.2022 e di verifica della permanenza dei requisiti relativi all'attività prevalente per Veritas S.p.A. nel triennio 2019-2021;
 - c) si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando le compensazioni economiche a carico del Comune di Scorzè;
 - d) si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella determinazione del Direttore n. 18 del 12 giugno 2023 richiamata in premessa, sulla congruità economico-finanziaria dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio, sulla base di apposita relazione sulla congruità dell'offerta di Veritas S.p.A. per il **Comune di Scorzè** svolta dall'advisor, in ottemperanza dell'art. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 e dell'art. 192 co. 2 del D.lgs. 50/2016;
- 3) di incaricare il Direttore per la pubblicazione delle Relazioni di cui al punto 1) e 2) sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti preposti;
 - 4) di approvare l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Fossalta di Piave al 26 giugno 2038, dando mandato al Direttore di comunicarlo al gestore affinché siano prontamente avviate, d'intesa con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e l'amministrazione comunale, le attività finalizzate a dare esecuzione alla presente deliberazione tenuto conto della complessiva congruità e relativa asseverazione del PEF 2023-2038;
 - 5) di approvare l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Scorzè al 26 giugno 2038, dando mandato al Direttore di comunicarlo al gestore affinché siano prontamente avviate, d'intesa con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e l'amministrazione comunale, le attività finalizzate a dare esecuzione alla presente deliberazione tenuto conto della complessiva congruità e relativa asseverazione del PEF 2023-2038;
 - 6) prendere atto che a seguito degli esiti della relazione di congruità, verranno adeguate le entrate tariffarie per i due comuni già validate per il quadriennio 2022-2025 con l'MTR2 e, a partire dal 2024, tenendo conto di quanto verrà successivamente deliberato da Arera per le annualità 2024 e 2025, includendo anche il corrispettivo per il servizio di gestione e riscossione del tributo TARI per conto del Comune di Scorzè;
 - 7) di dar mandato al Comitato di Bacino anche per l'approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni al contratto di servizio su istanza delle parti per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè, in esecuzione della Deliberazione n. 10 del 30 novembre 2021, in particolare a seguito degli adeguamenti normativi ed adempimenti richiesti dal regolatore nazionale ARERA, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022 approvata con la presente deliberazione;
 - 8) di dare indirizzo al gestore di effettuare gli investimenti, programmando per tempo, rispetto alla scadenza dell'affidamento, una gestione unitaria omogenea ed efficiente oltre che efficace nel conseguire le politiche comunitarie, nazionali e regionali in termini di economia circolare;



- 9) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.